



ORDINANZA MUNICIPALE PER LA RISCOSSIONE DELL'IMPOSTA COMUNALE 2026

Il Municipio di Verzasca,

richiamati:

- le disposizioni della Legge tributaria (LT) relative alla riscossione dell'imposta comunale;
- visto il Decreto esecutivo del Consiglio di Stato del 19 novembre 2025 (pubblicato sul Bollettino ufficiale delle leggi e degli atti esecutivi 21/2025 del 21 novembre 2025) concernente la riscossione e i tassi d'interesse delle imposte cantonali valevole per il 2026;
- la risoluzione municipale no. 1717 del 02 febbraio 2026;

ORDINA

Art. 1 **Riscossione dell'imposta**

L'imposta comunale 2026 è riscossa a cura del Centro sistemi informativi del Cantone.

Art. 2 **Modalità di riscossione**

¹ La riscossione dell'imposta dovuta per l'anno fiscale 2026 ha luogo in quattro rate di cui tre vengono prelevate a titolo di acconto; la quarta rata è a conguaglio.

² L'ammontare complessivo delle tre rate d'acconto corrisponde alla presunta imposta dovuta o in base all'ultima tassazione. Le richieste di pagamento considerano gli accrediti a favore del contribuente.

Art. 3 **Termini di pagamento**

I termini di scadenza per le singole rate d'imposta ordinaria diretta sono fissati come segue:

- I. rata: esigibile al 1° aprile 2026; termine di pagamento 30 aprile 2026
- II. rata: esigibile al 1° giugno 2026; termine di pagamento 30 giugno 2026
- III. rata: esigibile al 1° agosto 2026; termine di pagamento 31 agosto 2026
- IV. rata a conguaglio: a partire dal 2027, alla data d'intimazione del conteggio.

Art. 4 **Interessi remunerativi, eccedenze e rinuncia alla riscossione**

¹ Per il calcolo degli interessi remunerativi sulle eccedenze da restituire, sui pagamenti eseguiti dal contribuente prima della scadenza e sulle restituzioni d'imposta, gli interessi di ritardo, la trattenuta dell'imposta alla fonte, la rinuncia alla riscossione degli importi minimi, la validità temporale dei tassi di interesse e l'acconto equo, è applicabile il Decreto esecutivo del Consiglio di Stato del 19 novembre 2025, concernente la riscossione e i tassi d'interesse delle imposte cantonali valevole per il 2026.

² Interessi remunerativi e di ritardo fino ad un importo di CHF 20.-- non sono prelevati.



Art. 5

Imponibilità

L'imposta comunale è dovuta nel luogo di domicilio alla fine del periodo fiscale (31 dicembre 2026) – (articoli 54, 277 e 278 LT). Di conseguenza:

- a) in caso di trasferimento in un altro Comune del Cantone Ticino nel corso dell'anno, gli eventuali acconti pagati sono restituiti al contribuente con la maggiorazione degli interessi secondo l'articolo 4;
- b) in caso di partenza dal Comune per un altro Cantone nel corso dell'anno, gli eventuali acconti pagati sono restituiti al contribuente con la maggiorazione degli interessi secondo l'articolo 4;
- c) in caso di arrivo da un altro Comune del Cantone durante l'anno, il contribuente s'impegna a chiedere spontaneamente alla Cancelleria comunale l'emissione dell'intero acconto, comunicando il relativo importo;
- d) in caso di arrivo da un altro Cantone o dall'estero nel corso dell'anno il contribuente s'impegna a chiedere spontaneamente al Servizio finanze comunale l'emissione dell'intero acconto, comunicando il relativo importo.

Art. 6

Richiami, diffide ed esecuzione

¹ Per ogni contribuente che non osserva il termine di pagamento viene inviato un richiamo, in seguito una diffida per la quale viene applicata una tassa di CHF 50.--.

² In caso di mancato pagamento dopo diffida, si procede per via esecutiva. Le spese causate dall'incasso forzato, come pure gli incassi di mora, sono a carico del contribuente, anche in caso di pagamento dopo l'inizio della procedura esecutiva.

Art. 7

Imposta personale

Viene prelevata una tassa personale di CHF 40.-- a partire dal 18.mo anno di età. I coniugi devono ciascuno l'intera imposta personale (art. 290 LT).

Art. 8

Disposizioni suppletive

Per quanto non contemplato in questa ordinanza, valgono le disposizioni contenute nella Legge Tributaria in vigore.

Art. 9

Ricorso e pubblicazione

La presente decisione può essere contestata mediante ricorso al Consiglio di Stato, 6501 Bellinzona, durante il periodo di pubblicazione di 30 giorni all'albo comunale, precisamente dal 5 febbraio 2026 al 5 marzo 2026.

Il Sindaco:

Ivo Bordoli

Per il Municipio:



Il Segretario:

Romano Bordoli

Esposta all'albo comunale dal 5 febbraio 2026, per una durata di 30 giorni.

Vogorno, 5 febbraio 2026